

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Marlo Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Darlo Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Monica Guarnier
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Circolare n. 22 / 2020

Castelfranco Veneto, 26 agosto 2020

Spett.li

CLIENTI

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DPI

Il Decreto Rilancio ha previsto l'assegnazione di un credito d'imposta (esentasse) in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti; inoltre la norma dispone che tale credito d'imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario (nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020).

A tale proposito, con la circolare 20/E/2020 e il provvedimento emanato del 10 luglio scorso, l'Agenzia delle Entrate ha diramato le istruzioni per beneficiare del cosiddetto "Bonus sanificazione e Dpi".

L'AMBITO SOGGETTIVO

Il beneficio è destinato a tutte le imprese e a tutti i professionisti, compresi gli enti non commerciali.

L'AMBITO OGGETTIVO

Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti:

- gli interventi di sanificazione dell'ambiente (eseguiti da soggetti autorizzati che dovranno rilasciare certificazione di conformità ai protocolli Covid);
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, da lasciare in uso sui luoghi di lavoro;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza (quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti), ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riferimento all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea è condizione essenziale perché le spese possano essere considerate ammissibili; quindi è fondamentale conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea in caso di controllo.

Le spese sono imputate al 2020 sulla base del principio di cassa o di competenza per le imprese in contabilità ordinaria.

GLI ADEMPIMENTI

Per l'accesso al bonus è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate, **entro il 7 settembre 2020**, l'ammontare delle spese sostenute e quelle che si prevede si sosterranno fino al 31 dicembre 2020, utilizzando il modello **"Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione"**, allegato alla presente circolare con le relative istruzioni di compilazione.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche.

A tal fine, si possono utilizzare:

- il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- i tradizionali canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Di seguito le istruzioni utilizzando l'applicativo web dedicato disponibile in area riservata (Entratel/Fisconline):

1. Selezionare "Credito d'imposta sanificazione e adeguamento COVID-19"

The screenshot shows the Fisconline website interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Servizi per', 'Comunicare', 'Ricevute', 'Software', etc. The main content area is titled 'Comunicare' and lists various services. An arrow points to the link 'Credito d'imposta sanificazione e adeguamento COVID-19' at the bottom of the list.

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Servizi per](#) / Comunicare

Comunicare

- [Bonus Vacanze](#)
- [Emissione Fatture](#)
- [Dati variazione modello AA5/6](#)
- [Domicilio per notifica atti](#)
- [PEC per notifica atti](#)
- [Opzione archivio VIES](#)
- [Segnalazioni Studi di Settore - Redditi annualità corrente](#)
- [Segnalazioni Studi di Settore - Redditi annualità precedente](#)
- [Costituzione gruppo IVA](#)
- [Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali](#)
- [Piattaforma Cessione Crediti](#)
- [Comunicazione opzione crediti e detrazioni](#)
- [Bonus TV](#)
- [Credito d'imposta sanificazione e adeguamento COVID-19](#)

2. Indicare il codice fiscale della Ditta /Società /Professionista, e nel caso di Società compilare anche il campo dedicato al Legale rappresentante

Predisponi e invia

Compila e invia la comunicazione

Compila e invia la rinuncia

Comunicazione spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione

Compilazione comunicazione

Comunicazione relativa al contribuente

1 **Dati Beneficiario** 2 Spese e Credito 3 Invio

Dati Beneficiario

Codice fiscale del contribuente beneficiario del credito:

Rappresentante firmatario

Codice fiscale:

Codice carica:

Credito richiesto

- Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. n. 34/2020)
- Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 D.L. n. 34/2020)
- Entrambi i crediti (art. 120 e 125 D.L. n. 34/2020)

Acquisisci i dati

Documentazione

Per maggiori informazioni puoi consultare la seguente documentazione:

- [Provvedimento 10 luglio - pdf](#)
- [Modello di comunicazione - pdf](#)
- [Istruzioni di compilazione del modello - pdf](#)
- [Manuale utente - pdf](#)
- [Area tematica](#)

3. Indicare l'importo delle spese e proseguire con l'invio

Comunicazione relativa al contribuente

1 Dati Beneficiario 2 **Spese e Credito** 3 Invio

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 D.L. n. 34/2020)

Spese agevolabili e Credito d'imposta

Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione:

€ 0 ,00

Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020::

€ 0 ,00

Totale spese:

€ 0 ,00

Credito d'imposta (60% delle spese - max 60.000 €):

€ 0 ,00

i L'importo del credito d'imposta sanificazione non può essere complessivamente superiore a 60.000 € e quindi eventuali importi superiori saranno ridotti a 60.000 €.

i La comunicazione deve essere inviata entro il 07/09/2020.

Acquisisci i dati

4. Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione è previsto, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, il rilascio della ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

LA FRUIZIONE DEL CREDITO

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (e la spesa, come si è detto, deve essere sostenuta nel 2020) ovvero in compensazione nel modello F24 (codice tributo non ancora istituito). In alternativa all'utilizzo diretto, il credito può anche essere ceduto.

Tuttavia ad oggi il credito non è ancora spendibile.

Come inizialmente segnalato, il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro; quindi, dopo aver inviato la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, per l'utilizzo del credito occorrerà attendere che l'Agenzia fissi la percentuale del credito, che potrà ridursi rispetto al 60% se la richiesta totale supera i 200 milioni stanziati. Ad esempio, se un soggetto ha effettuato spese per 10.000 Euro avrebbe virtualmente un credito di Euro 6.000; se all'Erario vengono inviate richieste per Euro 400 milioni, la percentuale di spesa ammissibile sarà pari al 50% e il credito effettivo per il soggetto in questione sarà solamente di Euro 3.000.

Ribadiamo pertanto che per l'utilizzo del credito occorrerà attendere uno specifico provvedimento da parte del direttore delle Entrate, al fine di individuare la percentuale da applicare al credito teoricamente spettante, e di cui sarà nostra cura evidenziarVi.

Lo Studio rimane a disposizione per darVi supporto per la predisposizione della comunicazione, nonché per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati